

SEGNALA¹:

a far data dal _____ (data non precedente al deposito della SCIA), in relazione all'attività di "struttura ad uso pubblico gestita in regime di concessione" esercitata con la seguente struttura organizzata:

- ... a) stabilimento balneare;
 - aperto al pubblico;
 - facente parte del complesso turistico denominato (art. 1 R.R. n. 20/2005) _____;
- ... b) spiaggia attrezzata;
 - asservita al complesso turistico denominato (art. 48 comma 3 della L.R. 11/99) _____;
 - NON asservita ad alcun complesso turistico;
- ... c) darsena - approdo turistico;

A APERTURA _____	_
A NUOVO ESERCIZIO _____	_
B APERTURA PER SUBINGRESSO _____	_
C VARIAZIONI _____	_
C1 TRASFERIMENTO DI SEDE _____	_
C2 AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DELLA CAPACITA' RICETTIVA _____	_
D CESSAZIONE ATTIVITÀ' _____	_

della struttura denominata: _____

dichiarando quanto contenuto nella rispettiva sezione e nelle dichiarazioni generali attinenti la fattispecie:

¹ Copia del presente modello va contestualmente presentata al Registro Imprese della CCIAA della Provincia dove è ubicato l'esercizio. La segnalazione ha efficacia dalla data della presentazione all'amministrazione competente.

**SEZIONE A - APERTURA DI “STRUTTURA AD USO PUBBLICO GESTITA IN REGIME DI
CONCESSIONE”**

INDIRIZZO DELLA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI BRINDISI IN:

Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. |_|_|_|

A CARATTERE

Permanente

Stagionale dal ___/___/ al ___/___/ (INDICARE GIORNO E MESE DI APERTURA E CHIUSURA)

SEZIONE C - VARIAZIONI

INDIRIZZO DELLA STRUTTURA UBIcata NEL COMUNE DI BRINDISI IN:

Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. |_|_|_|

A CARATTERE

Permanente |_|

Stagionale |_| dal ___/___/ al ___/___/ (INDICARE GIORNO E MESE DI APERTURA E CHIUSURA)

SUBIRÀ' LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI:

C1 |_| C2 |_|

SEZIONE C1 - TRASFERIMENTO DI SEDE

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI "STRUTTURA AD USO PUBBLICO GESTITA IN REGIME DI CONCESSIONE" SARA' TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO:

Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. |_|_|_|

SEZIONE C2 - AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ RICETTIVA

LA CAPACITÀ DELLA STRUTTURA INDICATA ALLA SEZ. C SARA':

AMPLIATA |_|

RIDOTTA |_|

Per ogni tipologia di struttura indicata dalla lettera da a) a c) dell'art. 48 della L.R. n. 11/99, precisare le variazioni degli specifici indici di ricettività

Da:

a) .. per gli stabilimenti balneari³:

- cabine numero _____,
- utenze (in termini di persone) numero _____,

b) .. per le spiagge attrezzate:

- utenze (in termini di persone) numero _____ (ove previsto negli atti citati);

c) .. per le darsene e gli approdi turistici:

- posti barca numero _____;

A:

d) .. per gli stabilimenti balneari⁴:

- cabine numero _____,
- utenze (in termini di persone) numero _____,

e) .. per le spiagge attrezzate:

- utenze (in termini di persone) numero _____ (ove previsto negli atti citati);

f) ... per le darsene e gli approdi turistici:

- posti barca numero _____;

³ Nota: in mancanza si dovranno rispettare i rapporti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 1 R.R. 6 aprile 2005, n. 20.

⁴ Nota: in mancanza si dovranno rispettare i rapporti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 1 R.R. 6 aprile 2005, n. 20.

SEZIONE D - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

INDIRIZZO DELLA STRUTTURA UBIcata NEL COMUNE DI BRINDISI IN:

Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. |_|_|_|_|

CESSA DAL ___/___/_____ PER:

- trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa |_|
- chiusura definitiva dell'esercizio |_|
- sospensione temporanea⁵ |_|

Informativa ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

5

- L.R. 11 febbraio 1999 n. 11, art. 72 comma 14, *“il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.”*
- DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79
ART. 16 co. 5. *“Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente”.*
- **Art. 99 T.U.L.P.S.**
*“Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore”.*

- giusto certificato di agibilità n. del rilasciato dal Comune di
- giusta autocertificazione del tecnico abilitato del resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del DPR 160/2010 (in tal caso allegare copia);
- giusta relazione del tecnico abilitato, datata, che attesti la sussistenza delle condizioni di applicabilità del comma 4 dell'art. 25 del D.P.R. del 6/6/2001 n. 380 (in tal caso allegare copia il cui modulo è disponibile sul sito nella medesima sezione del presente);
- giusta attestazione, a firma di tecnico abilitato, di conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 12, art. 1 c. 1;
- giusta perizia giurata di tecnico abilitato per immobili ante anno 1942 ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del C.C. n. 94 del 29/07/2001 (riportato in calce);
- è titolare della concessione demaniale i cui estremi sono: _____

• che

- ha effettuato i versamenti delle somme dovute alla Regione Puglia sulla base della vigente normativa in materia specifica,
- non sussiste l'obbligo di effettuare alcun versamento a favore della Regione Puglia;

• che il totale della utenza risultante dall'atto di concessione demaniale o dai pertinenti documenti urbanistici e/o sanitari è di:

g) .. per gli stabilimenti balneari⁷:

- cabine numero _____,
- utenze (in termini di persone) numero _____,

h) .. per le spiagge attrezzate:

- utenze (in termini di persone) numero _____ (ove previsto negli atti citati);

i) ... per le darsene e gli approdi turistici:

- posti barca numero _____;

• che la struttura possiede i requisiti oggettivi specifici della tipologia di attività previsti dal R.R. n. 20/2005, dagli artt. 48 – 49 – 52 - 54 - 55 della L.R. n. 11/99 ed è conforme ad ogni altra prescrizione prevista dalla Legge Regionale n. 11 del 11/02/1999;

• che l'attività è svolta nel rispetto delle prescrizioni specifiche previste dal R.R. n. 20/2005, dal Titolo VI della L.R. n. 11/99 nonché di ogni altra disposizione prevista dalla stessa Legge Regionale;

• che:

- sono pretesi nella struttura locali da destinare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande⁸;
- NON sono pretesi nella struttura locali da destinare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

• che è in possesso di parere favorevole rilasciato dal Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio;

• che rispetterà le prescrizioni in materia di inquinamento acustico sia in relazione ai limiti di rumorosità che in relazione ai

⁷ Nota: in mancanza si dovranno rispettare i rapporti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 1 R.R. 6 aprile 2005, n. 20.

⁸ AVVERTENZA: l'attività di somministrazione è soggetta alla presentazione della SCIA "per pubblico esercizio di somministrazione di cui alla L. n° 287/1991 ed all'art. 64 del D.Lgs. n° 59/2010 - (art. 19 della L. n° 241/1990)"

limiti di orario, previsti dal combinato disposto degli articoli 3, 16 e 17 della L.R. 3/2002 (il cui stralcio si riporta in calce), e che, comunque, cesserà le emissioni sonore al massimo entro le ore 24;

- di essere consapevole che la presente non sostituisce eventuali altri atti autorizzatori o ampliativi della potestà soggettiva comunque denominati⁹.

Per le associazioni senza scopo di lucro

DICHIARA

- che l'associazione rientra tra quelle previste:
 - dall'art. 56 della L.R. n. 11/99;
 - dall'art. 5 del D. LGS. 23 maggio 2011, n. 79;
- che l'attività è riservata esclusivamente ai propri associati.

Si allega:

- copia documento d'identità;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali ed antimafia di cui agli art. 71 del d.lgs. n° 59/2010, art. 67 del d.lgs. n.159 del 06/09/2011, artt. 11, 12, 92 e 131 del r.d. n. 773/1931 (TULPS), per il titolare, per il legale rappresentante e per ciascuno degli altri soggetti previsti dall'art. 85 del d.lgs. n. 159 del 06/09/2011(modulo pubblicato sul medesimo sito);
- copia del titolo di possesso dei locali registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di apertura)¹⁰;
- copia del titolo di possesso dell'azienda registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di subingresso);
- autocertificazione o relazione o attestazione o perizia giurata a firma di tecnico abilitato relative all'agibilità;
- relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto in relazione alle prescrizioni del Titolo VI L.R. n. 11/99;
- regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4 L.R. n. 11/99;
- relazione, in materia di emissioni sonore, asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al comma 1 dell'art. 15 L.R. 3/2002 (trattasi del documento da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire) e dall'art. 8 co. 4 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- copia autenticata della delibera di classificazione;
- copie delle ricevute dei versamenti a favore della Regione a qualsiasi titolo dovuti;
- planimetria e relazione descrittiva, entrambe a firma di tecnico abilitato, indicante gli elementi oggettivi, specifici di ciascuna tipologia di struttura, previsti dal Titolo VI della L.R. n. 11/99 e dal R.R. 6 aprile 2005 n. 20;
- copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
- copia della concessione demaniale;

per le Associazioni di cui all'art. 56 della L.R. n. 11/99:

⁹ DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

Art. 16 co. 3. "L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

¹⁰ D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

"Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"

Art. 6. Caso d'uso

1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di **attività amministrative** o presso le amministrazioni dello Stato o degli **enti pubblici territoriali** e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento".

- documento comprovante il requisito soggettivo di cui all'art. 56 L.R. n. 11/99 o all'art. 5 del D. LGS. 23 maggio 2011, n. 79 (iscrizione in elenchi ministeriali per l'art. 56, atto costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate per l'art. 5);
- copia dello statuto sociale;
- elenco dei soci numerato cronologicamente;
- regolamento interno;
- copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi.

Informativa ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

Legenda:

(1) barrare la casella interessata e compilare i relativi campi;

Legge Regionale

Anno	2002
Numero	3
Data	12/02/2002
Materia	Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo	Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.
Note	Publicata nel B.U.R. Puglia del 20.2.2002, n. 25.

Art. 3 **(Valori limite di rumorosità)**

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, si fa riferimento a valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", LeqA[dB], parametro definito dall'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998.

2. Per ciascuna delle sei classi del territorio, riportate nell'articolo 1 della presente legge, non dovranno superarsi i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati:

Classi di destinazione d'uso del territorio	LeqA[dB]	LeqA[dB]
	Periodo diurno	Periodo notturno
I. aree particolarmente protette	50	40
II. aree prevalentemente residenziali	55	45
III. aree di tipo misto	60	50
IV. aree di intensa attività umana	65	55
V. aree prevalentemente industriali	70	60
VI. aree esclusivamente industriali	70	70

3. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- 1) 5 dB (A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo diurno;
- 2) 3 dB (A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo notturno.
- 3) La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

Art. 15 **(Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici)**

1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.

2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.

3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

Art. 16
(Attività all'aperto)

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.

2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq (A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.

3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente.

Art. 17
(Attività temporanee)

1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di impatto acustico)

...omissis...

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

...omissis...

Sezione Agibilità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160

Art. 10 Chiusura dei lavori e collaudo

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

...omissis...

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

...omissis...

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso e' di sessanta giorni.

...omissis...

**REGOLAMENTO EDILIZIO
(deliberazione C.C. n. 94 del 29/07/2001)**

Art. 63 Certificazione per gli immobili di vecchia costruzione

Per gli edifici, o loro parti, di vecchia costruzione antecedenti all'anno 1942 , la sussistenza dei requisiti necessari per l'utilizzazione degli immobili può essere attestata mediante apposita dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, che attesti:

- la conformità urbanistico-edilizia del bene anche per quanto riguarda la destinazione d'uso;

- il possesso dei requisiti di salubrità ;

- il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento dei consumi energetici e di prevenzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico;

-la regolare iscrizione in catasto del bene;

-la regolare numerazione civica dell'immobile.

Detta perizia giurata è resa da un tecnico abilitato, all'uopo incaricato dalla proprietà o da chi ne abbia interesse.

La suddetta perizia è comunque necessaria per attestare la abitabilità o agibilità degli immobili di vecchia costruzione di cui sopra ai fini di autorizzazioni, nulla osta e provvedimenti abilitativi comunque definiti e per i suddetti immobili ha gli stessi effetti della certificazione di abitabilità o agibilità.

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 12

“Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Art. 1

Semplificazioni in materia di certificazioni di agibilità

1. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e all'articolo 25, comma 3, lettere a), b) e d), del medesimo d.p.r. 380/2001 e del parere dell'ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l'interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, che il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, valutate secondo la vigente normativa.

N.B. sono fatte salve le modifiche normative che interverranno successivamente alla elaborazione della modulistica. La verifica della norma vigente al momento della compilazione può essere effettuata dal sito:

<http://www.normattiva.it/>